



AREA FUNZIONAMENTO
Segreteria Organi di Giustizia

FMI - FEDERAZIONE MOTOCICLISTICA ITALIANA

Viale Tiziano, 70 - 00196 Roma - RM
Tel. 06.32488.514 - Fax. 06.32488.410
giustizia@federmoto.it
giustizia@pec.federmoto.it

Proc. n. 1/21

Dec. n. 6/21

Il giorno 14 luglio 2021, presso la sede della F.M.I., in Roma, Viale Tiziano,
70,

IL GIUDICE SPORTIVO NAZIONALE

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

sul ricorso proposto dal signor Cristian BALESTRA, quale genitore esercente potestà sul minore R. B. – nato il a Lucca 1°.11.2003, tesserato e licenziato 2021 con il M.C. “360 FREESTYLE” con tessera n. 21251465 e licenza FR n. V03482 – rappresentato e difeso dall’avv. Massimiliano Dei in virtù di procura in atti, avverso la decisione del C.d.G.D. con la quale il predetto pilota è stato escluso dalla manifestazione di Campionato Toscano Motocross, categoria Rider MX2 (cod. n. TOSMX001), svoltasi in data 24/25.04.2021 presso il crossodromo “Santa Barbara” di Ponte a Egola (PI).

Il ricorrente lamenta, sostanzialmente, la illegittimità dell'esclusione suddetta, e, dopo aver esposto la propria versione dei fatti, ha concluso per il suo annullamento.

Il G.S.N., letto il ricorso ed i documenti acquisiti in sede istruttoria,

OSSERVA

Il ricorso è infondato.

L'esame degli atti del procedimento ed, in particolare, dei rapporti di gara ufficiali della manifestazione relativa al Campionato Toscano Motocross di Ponte a Egola dei 24-25.4.2021, consente, invero, di optare per una ricostruzione della intera vicenda alquanto diversa da quella prospettata nel ricorso così come proposto.

Il pilota R. B. è stato colpito dalla sanzione della esclusione della manifestazione ai sensi dell'art. 35.3, lettera c) del R.M.M. poiché, secondo quanto ivi riportato, il di lui padre, odierno ricorrente, il di lui nonno ed altri suoi accompagnatori hanno posto in essere comportamenti scorretti ed ingiuriosi con «*passaggio alle vie di fatto*» nei confronti degli addetti F.M.I., degli Ufficiali di Percorso e di altri piloti. Tanto è avvenuto durante l'allineamento pre-partenza della gara relativa alla categoria del pilota medesimo.

Quest'ultimo, per il tramite del proprio genitore-ricorrente, ha, sul punto, asserito di essere stato fortemente penalizzato al momento del posizionamento, atteso che, a suo dire, a causa di una discussione tra un altro pilota ed un responsabile di pista (in cui lo stesso ha affermato di essere rimasto estraneo), gli veniva impedito di accedere dal pre-parco al cancelletto di partenza. Ha, quindi, dedotto che solo dopo diverse segnalazioni agli allineatori era riuscito ad ottenere il giusto posizionamento alla partenza e che, solo dopo la fine della manche, si era visto comminare la predetta sanzione, nonostante nessuno dei suoi accompagnatori avesse perpetrato tali condotte, precisando, altresì, che il proprio nonno, Salvatore Balestra, nella medesima occasione era stato, a sua volta, vittima

di minacce, insulti e sputi da parte dei presenti, sebbene avesse soltanto tentato di «*placare gli animi della folla*».

In realtà, tanto non risulta dagli atti ufficiali della manifestazione di Ponte a Egola (cod. TOSMX001), i quali, in ogni caso, sono garantiti da fede privilegiata, al pari delle dichiarazioni ivi rese e contenute, ai sensi dei Regolamenti Federali C.d.G. (art. 19.14) e G.U.E. (art. 7.12) e che, corredati, appunto dalle dichiarazioni raccolte sul campo di gara, offrono un quadro diverso rispetto alla situazione descritta dal ricorrente. Difatti, sia il rapporto del D.d.G. Titolare che la dichiarazione dell'U.d.P. riportano dettagliatamente la successione degli eventi verificatisi in occasione dell'allineamento e sono del tutto concordi nel rappresentare i comportamenti assunti dagli accompagnatori, dal padre e dal nonno del pilota R. B..

Del resto, è lo stesso ricorrente ad aver assunto un atteggiamento alquanto contraddittorio al riguardo, nel momento in cui, inizialmente, nel corpo del ricorso introduttivo, nulla ha dedotto circa la presenza del predetto signor Salvatore Balestra (nonno del pilota R. B.) sul campo di gara, salvo, poi, argomentare, nella successiva memoria difensiva, che i rapporti tra nonno e nipote non sono così idilliaci, sostenendo – addirittura – che proprio il pilota R. B. avrebbe diffidato il nonno dal presenziare sul circuito di gara e dall'esprimere supporto nei suoi stessi confronti, senza, però, ottenere adeguato riscontro.

Non ci si spiega, infatti, il motivo per cui sia stato posto l'accento su tale ultima circostanza, atteso che – secondo l'assunto del ricorrente – di primo acchito, il signor Salvatore Balestra non avrebbe tenuto alcuna condotta censurabile, avendo, al contrario, provato a «*placare gli animi della folla*» (cfr. pag. 6 del ricorso), e, invece, successivamente, sarebbe risultato vano ogni tentativo del pilota R. B. di evitare alcuni comportamenti del proprio nonno, arrivando al punto da doverli «*prevenire e stigmatizzare*» (cfr. pag. 5 della memoria difensiva del 12.7.2021).

Se si ritiene di dover “prevenire e stigmatizzare” una determinata condotta vuol dire che si esprime un forte disappunto verso la stessa, che si disapprova un *facere* (o un *non facere*), che non si condivide il contegno assunto, per cui viene spontaneo domandarsi le ragioni che avrebbero spinto il pilota R. B. a mettere in discussione un comportamento del proprio nonno teoricamente corretto, come quello di calmare gli animi della folla in un momento evidentemente connotato da forte concitazione.

Tale considerazione prelude al fatto che la ricostruzione dei fatti fornita dal ricorrente al fine di discolpare il pilota R. B. non appare supportata da alcun riscontro probatorio. Né, comunque, possono essere prese in considerazione le richieste istruttorie avanzate dal ricorrente medesimo, atteso che il G.S.N., secondo quanto stabilito dal Regolamento di Giustizia F.M.I., nel caso di specie, decide senza udienza, non essendo prevista alcuna audizione orale.

In ogni caso, fermo restando che non è questa la sede per discettare di eventuali provvedimenti assunti nei confronti dei Funzionari F.M.I. preposti alla manifestazione dei 24.25.4.2021 di Ponte a Egola (cod. TOSMX001), i quali, tra l'altro, esulano dalla sfera di legittimazione del ricorrente, va rilevato che, alla luce degli atti e dei rapporti di gara innanzi citati, sussistono i presupposti per l'applicazione della sanzione della esclusione nei confronti del pilota R. B., ai sensi dell'art. 35.3, lettera c) del R.M.M., che, contrariamente all'avverso assunto, costituisce una specificazione di quanto previsto dall'art. 32 del medesimo R.M.M. (Responsabilità Oggettiva), di cui il pilota tesserato risponde sempre e comunque, senza esclusioni di sorta. Invero, come è noto, dei comportamenti rilevanti dal punto di vista disciplinare ne rispondono anche coloro che non ne sono direttamente responsabili allorquando le violazioni regolamentari sono perpetrate dai loro accompagnatori (come nel caso di specie), sostenitori o da soggetti comunque ad essi riferibili.

D'altronde, lo stesso pilota R. B., quantunque inizialmente non fosse riuscito ad allinearsi al cancelletto di partenza, è comunque stato messo nella condizione di

gareggiare allorquando gli è stato giustamente permesso di allinearsi alla partenza e, se così non fosse stato, avrebbe avuto a sua disposizione i rimedi previsti dall'ordinamento federale per vedere riconosciute le proprie ragioni, non trovando, allora, giustificazione alcuna quanto accaduto sul campo di gara e che ha, poi, condotto alla irrogazione della sanzione predetta.

P.Q.M.


il Giudice Sportivo Nazionale,

RIGETTA il ricorso.

Depositata il 14 luglio 2021

IL GIUDICE SPORTIVO NAZIONALE

(Avv. Lucia Ambrosino)



Si comunichi, a cura della Segreteria, a:

- Avv. Massimiliano Dei;
- Balestra Cristian, in proprio e quale esercente la responsabilità genitoriale su B. R.;
- Presidente Federale;
- Segretario Generale;
- Procuratore Federale;
- Gruppo Commissari di Gara;
- Gruppo Ufficiali Esecutivi;
- Settore Tecnico Sportivo;
- Ufficio Fuoristrada FMI;
- Co. re. Toscana;
- Motoclub di appartenenza;
- Ufficio Stampa F.M.I.

Si ricorda che i dati contenuti nel presente provvedimento sono utilizzabili esclusivamente nell'ambito dell'organizzazione sportiva e il loro utilizzo per altri usi è tutelato dalla vigente normativa.